REGOLAMENTO (CEE) N. 2357/86 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1986

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3555/80, (CEE) n. 3394/85 e (CEE) n. 3668/85 per quanto riguarda le importazioni in Grecia di taluni prodotti originari di Malta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le disposizioni, scadute il 31 dicembre 1980, che disciplinano la prima tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta [1], ivi compresi il protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo, nonché il protocollo addizionale, sono state rese applicabili in maniera autonoma dal regolamento (CEE) n. 3508/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980 [2], modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3681/85 [3];

considerando che nel 1980, in attesa della conclusione del protocollo di cui all'articolo 118 dell'atto di adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 3555/80 [4] ha stabilito il regime particolare applicabile alle importazioni in Grecia originarie di Malta e che, di conseguenza, le altre misure relative alle importazioni nella Comunità di prodotti originari di Malta riguardavano soltanto la Comunità a nove;

considerando che Malta ha deciso di applicare interamente tutte le disposizioni del suddetto accordo di associazione nei confronti della Grecia; che di conseguenza è opportuno prevedere l'applicazione in Grecia del regolamento (CEE) n. 3668/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune originari di Malta (1986) [5], e del regolamento (CEE) n. 3394/85 del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1986) [6] e di modificare il regolamento (CEE) n. 3555/80 per quanto riguarda i prodotti originari di Malta;

considerando che Malta ha applicato nei confronti della Grecia le disposizioni dell'accordo di associazione a decorrere dal 2 aprile 1986 e che, di conseguenza, è opportuno prevedere l'applicazione del presente regolamento a decorrere dalla stessa data;

considerando che, conformemente agli articoli 180 e 367 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 449/86, del 24 febbraio 1986, relativo al regime applicabile dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese agli scambi con taluni paesi terzi [7]; che pertanto l'accordo di associazione ed i regolamenti (CEE) n. 3508/80, (CEE) n. 3394/85 e (CEE) n. 3668/85 si applicano alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3555/80, i termini « di Malta » sono soppressi.

2. Nell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3394/85 i termini « Comunità a nove » sono sostituiti da « Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ».

3. Nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3668/85 i termini « Comunità a nove » sono sostituiti da « Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 2 aprile 1986.

---

(1) GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 2.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 86.
(3) GU n. L 351 del 28. 12. 1985, pag. 8.
(4) GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 1.
(5) GU n. L 354 del 30. 12. 1985, pag. 12.
(6) GU n. L 327 del 6. 12. 1985, pag. 29.
(7) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 40.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLARK